

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 dicembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2 – Risoluzione di un contratto di agenzia da parte del preponente – Indennizzo dell’agente – Divieto di cumulo dei sistemi dell’indennità di clientela e della riparazione del danno – Diritto dell’agente ad un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela – Presupposti»

Nella causa C 338/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 27 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2014, nel procedimento

Quenon K. SPRL

contro

Beobank SA, già Citibank Belgium SA,

Metlife Insurance SA, già Citilife SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Quenon K. SPRL, da P. Demolin e M. Rigo, avocats;
- per la Beobank SA, da A. de Schoutheete e A. Viggria, avocats;
- per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da J. Hottiaux e E. Montaguti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Quenon K. SPRL (in prosieguo: la «Quenon») e, dall'altro, la Beobank SA, già Citibank Belgium SA (in prosieguo: la «Citibank»), e la Metlife Insurance SA, già Citilife SA (in prosieguo: la «Citilife»), in merito al pagamento dell'indennità ed al risarcimento dei danni richiesti dalla Quenon per il recesso di dette società dal contratto di agenzia.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 Il secondo ed il terzo considerando della direttiva così recitano:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d'altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall'armonizzazione proposta».

4 L'articolo 1 della direttiva così dispone:

«1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2. Ai sensi della presente direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

(...)».

5 L'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, della direttiva così prevede:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:

– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. (...)

b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

– che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;

– e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente».

Il diritto belga

6 La legge del 13 aprile 1995 relativa al contratto di agenzia commerciale (Moniteur belge del 2 giugno 1995, pag. 15621; in prosieguo: la «legge del 1995») è volta a recepire la direttiva nel diritto belga. L'articolo 20 di tale legge così dispone:

«Dopo l'estinzione del contratto, l'agente commerciale ha diritto ad un'indennità di cessazione del rapporto qualora abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purché tale attività debba ancora apportare sostanziali vantaggi al preponente.

Qualora il contratto preveda un patto di non concorrenza, si ritiene, salvo prova contraria, che il preponente tragga sostanziali vantaggi.

L'importo dell'indennità è fissato tenendo conto sia dell'importanza dello sviluppo degli affari che dell'apporto di clientela.

L'indennità non può superare l'importo di una retribuzione annua, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni, o, se la durata del contratto è inferiore a cinque anni, in base alla media degli anni precedenti. (...)».

7 Ai sensi dell'articolo 21 della legge del 1995:

«L'agente commerciale, qualora abbia diritto all'indennità di cessazione del rapporto di cui all'articolo 20 e l'importo di quest'ultima non copra interamente il danno effettivamente subito, può ottenere, oltre a tale indennità, un risarcimento fino a concorrenza della differenza tra l'importo del danno effettivamente subito e quello di detta indennità, sempre che egli provi l'entità del danno lamentato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 La Quenon, costituita per proseguire le attività del sig. K. Quenon, ha operato, a partire dal 1° dicembre 1997, come agente commerciale della Citibank e come agente assicurativo della Citilife in forza di due distinti contratti di agenzia. Le attività bancarie e assicurative sono state riunite in una sola agenzia e la Quenon era retribuita esclusivamente mediante una provvigione pagata, rispettivamente, dalla Citibank per la vendita dei prodotti bancari e dalla Citilife per la vendita dei prodotti assicurativi.

9 Il 9 gennaio 2004, la Citibank ha risolto il contratto di agenzia con la Quenon senza fornire una motivazione ed ha corrisposto a quest'ultima un'indennità di recesso dell'importo di EUR 95 268,30, nonché un'indennità di cessazione del rapporto dell'importo di EUR 203 326,80. La Citibank ha fatto divieto alla Quenon di continuare a rappresentarla e di utilizzare il suo nome ed il suo marchio. A partire da tale data, la Quenon non aveva più accesso al programma informatico che le consentiva di gestire il portafoglio di prodotti assicurativi della Citilife. Secondo la Quenon, le era pertanto di fatto impossibile continuare ad eseguire il contratto di agenzia assicurativa.

10 Il 20 dicembre 2004, la Quenon ha citato la Citibank e la Citilife dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunale commerciale di Bruxelles) ed ha chiesto la loro condanna, a titolo individuale o in solido, al pagamento di indennità di preavviso e di cessazione del rapporto per la risoluzione del contratto di agenzia assicurativa, del risarcimento per danni ulteriori nonché delle provvigioni relative agli affari conclusi dopo la risoluzione di tale contratto di agenzia.

11 In seguito al rigetto del suo ricorso con sentenza dell'8 luglio 2009, la Quenon ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, modificando le somme richieste in primo grado.

12 Dalla decisione di rinvio risulta che la Quenon afferma, a sostegno del proprio appello, che l'indennità di cessazione del rapporto corrispostale dalla Citibank per il recesso dal contratto di agenzia bancaria è insufficiente. Essa ritiene che occorra tener conto, ai sensi dell'articolo 21 della legge del 1995, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto dovute in ragione del recesso di fatto dal suo contratto di agenzia assicurativa, nonché della totalità dei danni da essa subiti.

13 Le convenute nel procedimento principale sostengono che tale disposizione nazionale, secondo l'interpretazione fornitane dalla Quenon, sarebbe in contrasto con la direttiva, poiché quest'ultima non consentirebbe agli Stati membri di cumulare i due sistemi di indennizzo, ossia il sistema dell'indennità e quello della riparazione del danno.

14 Alla luce di tali circostanze, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 17 della direttiva debba essere interpretato nel senso che è consentito al legislatore nazionale stabilire che, in seguito all'estinzione del contratto, l'agente commerciale abbia diritto a un'indennità di clientela di importo non superiore a quello della retribuzione annua nonché, nel caso in cui l'indennità in questione non copra la totalità del danno effettivamente subito, a un risarcimento fino a concorrenza della differenza fra l'importo del danno effettivamente subito e quello dell'indennità di cui trattasi.

2) Se, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso subordina la concessione di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennità di clientela all'esistenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale da parte del preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato, nonché all'esistenza di un pregiudizio distinto da quello risarcito attraverso l'indennità forfettaria di clientela.

3) In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, se l'illecito debba consistere in qualcosa di diverso da una risoluzione unilaterale del contratto, come ad esempio in un preavviso insufficiente, nella concessione di indennità sostitutive del preavviso e di clientela insufficienti, nell'esistenza di gravi motivi imputabili al preponente, in un abuso del diritto di risoluzione o in qualsiasi altro inadempimento, in particolare sotto il profilo delle pratiche commerciali».

Sulla competenza della Corte

15 In via preliminare, il governo tedesco e la Commissione europea osservano che la fattispecie di cui al procedimento principale, che riguarda un agente commerciale le cui attività consistono nella prestazione di servizi bancari ed assicurativi, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva. La Commissione ritiene tuttavia che, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme della direttiva, la Corte debba rispondere alle questioni del giudice del rinvio.

16 A tale riguardo, occorre rilevare che la direttiva è destinata ad applicarsi solamente agli agenti commerciali indipendenti incaricati di trattare la vendita o l'acquisto di merci, come risulta dalla definizione della nozione di «agente commerciale» prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva. Non rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della direttiva l'agente commerciale incaricato di trattare la vendita di servizi bancari ed assicurativi.

17 Tuttavia, da una costante giurisprudenza risulta che quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell'Unione al fine, in particolare, di evitare l'insorgere di discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o di eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in particolare, sentenze *Poseidon Chartering*, C 3/04, EU:C:2006:176, punti 15 e 16; *Volvo Car Germany*, C 203/09, EU:C:2010:647, punti 24 e 25, nonché *Unamar*, C 184/12, EU:C:2013:663, punti 30 e 31).

18 Per quanto riguarda, in particolare, la legge del 1995 volta alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico belga, la Corte ha già riconosciuto la sua competenza in circostanze relative ad un contratto di agenzia riguardante servizi, nella causa che ha dato origine alla sentenza Unamar (C 184/12, EU:C:2013:663). A tale riguardo, la Corte ha rilevato, al punto 30 di detta sentenza, che sebbene la direttiva non disciplini direttamente la situazione oggetto del procedimento principale, resta il fatto che il legislatore belga, in sede di trasposizione delle disposizioni della direttiva nell'ordinamento interno, ha deciso di applicare un trattamento identico ai contratti di agenzia relativi a merci ed a quelli relativi a servizi.

19 Poiché tale motivazione vale anche nel caso di specie, occorre rispondere alle questioni sollevate.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che dispone che l'agente commerciale ha diritto, all'atto dell'estinzione del contratto di agenzia, sia ad un'indennità di clientela di un importo massimo limitato a un anno della sua retribuzione sia, laddove tale indennità non copra integralmente il danno effettivamente subito, alla concessione di un risarcimento per danni ulteriori.

21 A tal riguardo, si deve ricordare che l'interpretazione dell'articolo 17 della direttiva deve avvenire alla luce dell'obiettivo perseguito da quest'ultima e del sistema da essa istituito (sentenze Honyvem Informazioni Commerciali, C 465/04, EU:C:2006:199, punto 17, e Semen, C 348/07, EU:C:2009:195, punto 13).

22 La direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale (sentenze Honyvem Informazioni Commerciali, C 465/04, EU:C:2006:199, punto 18, e Unamar, C 184/12, EU:C:2013:663, punto 36).

23 Come risulta dal suo secondo e terzo considerando, la direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale. A tal fine, la direttiva prevede in particolare norme che disciplinano, ai suoi articoli da 13 a 20, la conclusione e l'estinzione del contratto di agenzia (sentenze Honyvem Informazioni Commerciali, C 465/04, EU:C:2006:199, punto 19, e Semen, C 348/07, EU:C:2009:195, punto 14).

24 Per quanto riguarda, in particolare, l'estinzione del contratto, l'articolo 17 della direttiva impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indennizzo dell'agente commerciale, consentendo loro di scegliere tra due opzioni, quella dell'indennità determinata secondo i criteri indicati al paragrafo 2 di tale articolo, ossia il sistema dell'indennità di clientela, oppure la riparazione del danno secondo i criteri definiti al successivo paragrafo 3, ossia il sistema della riparazione del danno (v., in tal senso, sentenze *Honyvem Informazioni Commerciali*, C 465/04, EU:C:2006:199, punto 20; *Semen*, C 348/07, EU:C:2009:195, punto 15, e *Unamar*, C 184/12, EU:C:2013:663, punto 40).

25 È pacifico che il Regno del Belgio abbia optato per la soluzione di cui al paragrafo 2 di detto articolo 17.

26 Secondo una costante giurisprudenza, benché il sistema istituito dall'articolo 17 della direttiva presenti, in particolare sotto il profilo della tutela dell'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto, un carattere imperativo, esso non fornisce tuttavia indicazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto. Così, la Corte ha dichiarato che, all'interno di tale ambito, gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell'indennità o della riparazione da concedere (v., in tal senso, sentenze *Ingmar*, C 381/98, EU:C:2000:605, punto 21; *Honyvem Informazioni Commerciali*, C 465/04, EU:C:2006:199, punti 34 e 35, nonché *Semen*, C 348/07, EU:C:2009:195, punti 17 e 18).

27 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre verificare se la concessione del risarcimento per danni ulteriori, quale previsto dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, nel caso in cui l'indennità di clientela non copra interamente il danno effettivamente subito, si mantenga entro i limiti del potere discrezionale attribuito agli Stati membri dalla direttiva.

28 A tale riguardo, occorre ricordare che il sistema dell'indennità di clientela di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva si articola in tre fasi. La prima di tali fasi riguarda, anzitutto, la quantificazione dei vantaggi del preponente derivanti dalle operazioni con i clienti procurati dall'agente commerciale, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), primo trattino, di tale articolo. La seconda fase è volta, poi, a verificare, ai sensi del secondo trattino di tale norma, se l'importo determinato sulla base dei criteri sopra descritti sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso di specie e, segnatamente, delle perdite di provvigioni subite dall'agente commerciale. Infine, nella terza fase, l'importo dell'indennità è soggetto al massimale previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, il quale opera unicamente nel caso in cui l'importo risultante dalle due precedenti fasi di calcolo ecceda tale limite (sentenza *Semen*, C 348/07, EU:C:2009:195, punto 19).

29 Ebbene, soltanto dopo l'indicazione delle condizioni in presenza delle quali l'agente commerciale ha diritto ad un'indennità e la determinazione della soglia massima di quest'ultima, l'articolo 17, paragrafo 2,

lettera c), della direttiva dispone che «[l]a concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni».

30 Dalla formulazione stessa di detta disposizione, nonché dall'interpretazione sistematica di quest'ultima, risulta che il risarcimento dei danni può essere concesso agli agenti commerciali ad integrazione di detta indennità e che tale risarcimento non è sottoposto alle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, né al massimale di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della medesima.

31 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, l'armonizzazione delle condizioni di indennizzo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva riguarda unicamente l'indennità di clientela, stabilendo le condizioni alle quali è sottoposta la concessione di tale indennità. Le misure di armonizzazione non mirano quindi ad uniformare tutte le possibilità di riparazione del danno che possono essere fatte valere dagli agenti commerciali in forza delle norme di diritto nazionale, qualora queste ultime prevedano la responsabilità contrattuale od extracontrattuale del preponente.

32 Pertanto, dato che la direttiva non fornisce indicazioni precise riguardo alle condizioni in presenza delle quali un agente commerciale ha diritto ad un risarcimento dei danni, spetta agli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, determinare dette condizioni e le modalità procedurali.

33 Tale conclusione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale gli Stati membri possono prevedere una tutela più ampia degli agenti commerciali mediante l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva o mediante un utilizzo più ampio del potere discrezionale che la stessa riconosce loro (v., in tal senso, sentenza Unamar, C 184/12, EU:C:2013:663, punto 50).

34 Tuttavia, come sostiene giustamente la Commissione e come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, il potere discrezionale che gli Stati membri possono esercitare nella trasposizione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva è limitato dall'obbligo di scegliere uno dei due sistemi di indennizzo previsti, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo, senza poterli cumulare. Di conseguenza, la concessione del risarcimento dei danni non può sfociare nel riconoscimento di una duplice riparazione, sommando l'indennità di clientela e la riparazione del danno derivante, in particolare, dalla perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione del contratto.

35 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che dispone che l'agente commerciale ha diritto, all'atto dell'estinzione del contratto di agenzia, sia ad un'indennità di clientela di un importo massimo limitato a un anno della sua retribuzione sia, laddove tale indennità non copra integralmente il danno effettivamente subito, alla concessione di un risarcimento per

danni ulteriori, purché una siffatta normativa non sfoci in un duplice indennizzo dell'agente per la perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione di detto contratto.

Sulla seconda e sulla terza questione

36 Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva debba essere interpretato nel senso che la concessione del risarcimento dei danni è subordinata alla dimostrazione, da un lato, dell'esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato e, dall'altro, dell'esistenza di un danno distinto da quello risarcito attraverso l'indennità di clientela. In caso affermativo, tale giudice chiede quali debbano essere la natura e la gravità dell'illecito imputabile al preponente e, in particolare, se tale illecito debba consistere in qualcosa di diverso dalla risoluzione unilaterale del contratto di agenzia.

37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la necessità, affinché l'agente commerciale abbia diritto al risarcimento dei danni, di un illecito imputabile al preponente e della sussistenza di un nesso causale tra tale illecito ed il danno invocato, occorre ricordare, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, che la direttiva, ed in particolare il suo articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non specifica le condizioni in presenza delle quali l'agente commerciale ha diritto al risarcimento dei danni. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire, nel loro diritto nazionale, se la concessione del risarcimento dei danni dipenda dall'esistenza di un illecito, sia esso contrattuale od extracontrattuale, imputabile al preponente e che presenti un nesso causale con il danno invocato.

38 Ne consegue che l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva non subordina la concessione del risarcimento dei danni alla dimostrazione dell'esistenza di un illecito imputabile al preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato, né, pertanto, alla natura o alla gravità di tale illecito.

39 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il risarcimento dei danni debba riguardare un danno distinto da quello risarcito dall'indennità di clientela, emerge sia dalla formulazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, sia dall'impianto sistematico di quest'ultima, che la risposta a tale questione deve essere affermativa.

40 Infatti, dall'utilizzo di termini diversi per indicare i due elementi del sistema dell'indennità di clientela, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, ossia l'«indennità» ed il «risarcimento dei danni», dal carattere integrativo e facoltativo di quest'ultimo, nonché dal diverso grado di armonizzazione previsto dalla direttiva rispetto a tali due elementi, risulta che l'indennizzo dell'agente commerciale attraverso il risarcimento dei danni può riguardare soltanto un danno distinto da quello risarcito dall'indennità di

clientela. Diversamente, verrebbe aggirato l'importo massimo dell'indennità previsto all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.

41 Di conseguenza, si deve constatare che la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva deve avere ad oggetto un danno distinto da quello coperto dall'indennità di clientela.

42 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda ed alla terza questione dichiarando che l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall'indennità di clientela.

Sulle spese

43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che dispone che l'agente commerciale ha diritto, all'atto dell'estinzione del contratto di agenzia, sia ad un'indennità di clientela di un importo massimo limitato a un anno della sua retribuzione sia, laddove tale indennità non copra integralmente il danno effettivamente subito, alla concessione di un risarcimento per danni ulteriori, purché una siffatta normativa non sfoci in un duplice indennizzo dell'agente per la perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione di detto contratto.

2) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall'indennità di clientela.

Firme